



COMUNE DI BRENZONE

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N° 9 del 24/02/2012

Sessione ordinaria _____ Convocazione Prima _____ Seduta pubblica _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI IN VIGORE PER L'ANNO 2012.-**

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **09:00**, nella **RESIDENZA MUNICIPALE**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	SARTORI RINALDO	SI	
2	BRIGHENTI IVANO	SI	
3	VERONESI ALDO	SI	
4	FORMAGGIONI PAOLO	SI	
5	CONSOLINI SIMONE	SI	
6	DEVOTI GIANCARLO	SI	
7	ALPINO GIANANGELO	SI	
8	BERTONCELLI TOMMASO	SI	
9	FURIONI RENZO	SI	
10	SIMONELLI GIACOMO	SI	
11	BENEDETTI DAVIDE	SI	
12	SARTORI GIANNANTONIO	SI	
13	NASCIMBENI ENRICO	SI	

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dr. Renzo Zaccaria**

Il sig. **Avv. Rinaldo Sartori**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la Presidenza, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN VIGORE PER L'ANNO 2012.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, che anticipa l'istituzione dell'IMP (Imposta Municipale Propria) al 01.01.2012;

VISTO l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTO altresì l'art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 23/2011, commi da 1 a 6, che stabilisce essere l'imposta municipale propria indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive ed in particolare al comma 6, rinvia all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità;

PRESO ATTO che, ai sensi di legge:

- l'imposta municipale propria (IMP) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'[articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504](#), e dell'art. 13 commi 4 e 5 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'[articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), i moltiplicatori previsti;

CONSIDERATO che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#). I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'[articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76%, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RICHIAMATI gli interventi di cui alle precedenti deliberazioni;

CONSIDERATO che con D.M. Interni 21.12.2011 (G.U. 31.12.2011 n. 304), il termine di approvazione del bilancio di previsione e.f. 2012, è stato differito al 31.03.2012;

VISTO altresì, l'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 32 L. 69/2009, e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicazione di atti deliberativi;

VISTO, altresì, l'art. 13 comma 6 del citato D.L. 201/2011 in questione che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento e/o diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 (competenze dell'organo consigliare);

VISTI i pareri di cui all'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 richiesti ed espressi favorevolmente:

- dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

- dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di un siffatto provvedimento;

RITENUTO, pertanto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione;

A seguito di votazione effettuata per alzata di mano il cui esito risulta essere il seguente:

VOTI FAVOREVOLI n. 07

VOTI CONTRARI n. 06 (Giacomo Simonelli, Davide Benedetti, Enrico Nascimbeni, Giannantonio Sartori, Ivano Brighenti, Renzo Furioni)

CONSIGLIERI ASTENUTI n. ///

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che è qui da intendersi integralmente trascritto, per l'anno 2012:

1) di stabilire che per le fattispecie di immobiliari di seguito elencate, si applicano le seguenti aliquote e le detrazioni I.M.P., nella misura consentita dalla legge e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ovvero:

a) per l'abitazione principale e relative pertinenze: l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,3 % (zero virgola tre per cento)** e la relativa detrazione nella misura di **€ 200,00 (duecento)**. Si ricorda che, nei limiti stabiliti dalla legge e ripresi dal regolamento comunale dell'IMP, per l'anno 2012, la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) la predetta aliquota dello **0,3 % (zero virgola tre per cento)**, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (nonché la relativa detrazione), si applica anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

c) la stessa aliquota dello **0,3 % (zero virgola tre per cento)** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la relativa detrazione, si applica anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

d) per i fabbricati rurali strumentali: l'aliquota è pari allo **0,2 % (zero virgola due per cento)**, purché rispettosi dei requisiti effettivi di ruralità, di cui ai commi 3 e 3 bis, dell'art. 9, d.l. 557/1993;

e) per tutti gli altri immobili residuali e tenuti a disposizione (comprese le aree fabbricabili): di determinare l'aliquota dello **0,92 % (zero virgola novantadue per cento)**, atteso che il comma 6 del D.L. 201/2011 consente al Comune di modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta;

2) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza;

3) di trasmettere, ai sensi del D.L. 201/2011 (art. 13, c. 15), copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.-

Inoltre il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco- Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'esecuzione immediata del presente provvedimento;

A seguito di ulteriore e separata votazione effettuata per alzata di mano il cui esito risulta essere il seguente:

VOTI FAVOREVOLI n. 07

VOTI CONTRARI n. 06 (Giacomo Simonelli, Davide Benedetti, Enrico Nascimbeni, Giannantonio Sartori, Ivano Brighenti, Renzo Furioni)

CONSIGLIERI ASTENUTI n. ///

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 24/02/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone , li 17/02/2012

Il Responsabile del Settore
Geom. Mauro Donatini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Brenzone , li 17/02/2012

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
dr.ssa Maria Assunta Marra

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Rinaldo Sartori

IL SEGRETARIO
Dr. Renzo Zaccaria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
21/03/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato alla pubblicazione
Francesco Dall'Olio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/03/2012

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il _____ ai sensi dell'art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILE -
AMMINISTRATIVO
dr.ssa Maria Assunta Marra
